



Data 17 LUG. 2014

Protocollo N° 307100/4006.03 | Class.: C

| Prat.

| Fasc.

| Allegati N°

Oggetto: Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41, L.R. n. 3/2009 (Allegato A , Dgr n. 1324 del 23.07.2013) - risposte a quesiti.

Ai Dirigenti settore lavoro
Province del Veneto

Ai Referenti degli enti accreditati ai servizi per il
lavoro e di Organismi degli enti accreditati alla
formazione

E p.c. Al Direttore di Veneto Lavoro

Con riferimento all'applicazione della normativa regionale in materia di tirocini, sono stati posti di recente alcuni quesiti rispetto a cui si reputa necessario fornire uniformi linee di indirizzo.

1° quesito: è possibile la sospensione del tirocinio in caso di partecipazione ad una attività formativa?

Il comma 3 dell'articolo 7 del regolamento (Allegato A – Dgr 1324/2013) prevede la possibilità di sospendere il tirocinio, neutralizzando il periodo di sospensione dal computo della durata massima, in caso di astensione obbligatoria per maternità o assenza per infortunio e malattia. La medesima *ratio* induce ad affermare che la sospensione sia possibile anche in caso di interruzione del tirocinio per partecipare ad una attività formativa, a condizione che:

- a) la formazione sia coerente con il progetto formativo (art. 12), sia svolta totalmente all'esterno in un contesto formale e la partecipazione sia debitamente documentata;
- b) Il periodo di sospensione sia espressamente indicato nella convenzione che regola il tirocinio (art. 11)

Relativamente al primo aspetto si precisa che la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, se dovuta, deve essere effettuata prima dell'inizio del periodo di tirocinio.

Con riguardo al secondo punto:

- qualora la formazione esterna sia già prevista, quale parte integrante del progetto formativo, la sospensione deve essere indicata nella convenzione;
- qualora la formazione sia prevista successivamente nel corso di svolgimento del tirocinio, la sospensione e il differimento della durata devono essere formalizzati con una modifica alla convenzione stessa.

Indicazioni procedurali:

- La comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio deve riportare come data inizio e termine il primo e l'ultimo giorno di tirocinio, prescindendo da eventuali momenti formativi erogati prima o dopo il tirocinio stesso. Nel progetto formativo inserito nel sistema delle comunicazioni obbligatorie per essere associato alla comunicazione obbligatoria di avvio si deve dar conto, nel campo note, del periodo di formazione esterna che sospende l'esperienza di tirocinio in modo tale che risulti una durata reale del tirocinio non oltre i limiti consentiti;
- Nel caso in cui la formazione esterna sia stata prevista dopo l'avvio del tirocinio, per differire il termine finale del tirocinio del periodo corrispondente alla durata della formazione erogata, si deve inoltrare al sistema delle comunicazioni obbligatorie una comunicazione di proroga del tirocinio

Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro
Sezione Lavoro

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795936 – Fax 041/2795948
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



evidenziando, nel campo note, che la proroga si giustifica in quanto l'esperienza del tirocinio è stata sospesa e/o sarà sospesa per realizzare dei momenti formativi nel determinato periodo.

2° quesito: nel corso di svolgimento del tirocinio è possibile svolgere un'attività lavorativa ?

Il tirocinante, nel corso di svolgimento del tirocinio, può svolgere attività lavorative a condizione che:

- a) si svolgano con un datore di lavoro diverso dal soggetto ospitante;
- b) non pregiudichino il sostanziale rispetto del progetto formativo;
- c) si tratti di prestazioni lavorative (subordinate o autonome) che consentano la conservazione dello stato di disoccupazione per reddito (in questo caso l'indennità di partecipazione al tirocinio concorre a determinare il limite di reddito);
- d) non comportino il superamento delle durate massime previste dal citato art. 7.

È utile precisare che, anche se ai fini fiscali l'indennità corrisposta al tirocinante concorre quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, l'indennità di partecipazione non influisce sullo stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

3° quesito: è possibile attivare contemporaneamente per lo stesso tirocinante più tirocini presso diversi soggetti ospitanti?

Poiché la finalità del tirocinio è quella di agevolare le scelte professionali, l'occupabilità e l'inserimento nel mercato del lavoro, si ritiene possibile, a condizione che:

- a) si tratti di tirocini della medesima tipologia, con un unico progetto formativo, un unico promotore (garante) e due o più soggetti ospitanti;
- b) l'impegno orario complessivo sia a norma dell'articolo 9 del regolamento.

Il procedimento da seguire è il seguente: il progetto formativo da inserire nel gestionale delle Comunicazioni Obbligatorie deve contenere l'indicazione dei due o più soggetti ospitanti. Successivamente va effettuata una comunicazione obbligatoria per ciascun tirocinio associando lo stesso progetto formativo.

4° quesito: quando non deve essere inoltrata la Comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio?

Le comunicazioni obbligatorie sono da inoltrare per tutte le tipologie di tirocinio extra curriculare (tirocini formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo, estivi di orientamento). Solamente per i tirocini curriculari non è dovuta la comunicazione sul sistema Comunicazioni obbligatorie e segnatamente per i tirocini che si realizzano all'interno di percorsi di istruzione e/o formazione che si concludono con il rilascio di un titolo di studio avente valore legale (diploma o qualifica professionale), promosso dalla scuola presso la quale è iscritto lo studente e contemplato nell'offerta formativa del percorso, anche nel caso in cui non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Pier Angelo Turri

Dipartimento formazione, istruzione lavoro
Sezione lavoro
Servizio Occupazione e servizi all'impiego Dr. Alessandro Agostinetti
Ufficio coordinamento sistema del collocamento ordinario e mirato
Dr. Chigliaro Simone
Tel. 041/2795313 Fax 0412795948 Email: simone.chigliaro@regione.veneto.it

Direzione Lavoro

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia – Tel. 041/2795936-5924 Fax 041/2795948-5237